

Determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 23-25 settembre 2019, ha approvato le determinazioni, in vigore dal 1° gennaio 2020, riguardanti i compensi in favore degli avvocati e procuratori, i patroni stabili laici, i giudici laici, i difensori del vincolo laici e/o promotori di giustizia laici, gli uditori laici e assessori laici operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, i criteri di remunerazione per i sacerdoti operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.

Le determinazioni, promulgate dal Presidente della CEI in data 3 dicembre 2019, prot. n. 768/2019, entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

Si riportano di seguito:

- il decreto di promulgazione delle determinazioni;*
- il testo delle determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.*

Decreto di promulgazione
delle determinazioni riguardanti i
Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 768/2019

Il Presidente

- viste le determinazioni approvate dal Consiglio Episcopale Permanente, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, nella sessione del 23-25 settembre 2019;
- ai sensi dell'articolo 27, lettera a) dello statuto e dell'articolo 72 del regolamento della CEI,

emana il seguente
DECRETO

Le determinazioni riguardanti i compensi in favore degli avvocati e procuratori, i patroni stabili laici, i giudici laici, i difensori del vincolo laici e/o promotori di giustizia laici, gli uditori laici e assessori laici operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, i criteri di remunerazione per i sacerdoti operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-25 settembre 2019, sono promulgate, nel testo allegato al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* e sul sito istituzionale della CEI (www.chiesacattolica.it) ed entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Roma, 3 dicembre 2019

Gualtiero Card. Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
Presidente

✠ Stefano Russo
Segretario Generale

DETERMINAZIONI CIRCA I COMPENSI IN FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI OPERANTI NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9 § 1 delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa i compensi in favore degli avvocati e procuratori.

a. Gli onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità matrimoniale, concordati tra i patroni e i propri assistiti, sono indicati in un preventivo sottoscritto anche dalla parte (o dalle parti se concordi), secondo modelli adottati da ciascun Tribunale.

b. L'importo degli onorari degli avvocati e dei procuratori è stabilito nel rispetto della seguente tabella:

		minimo	massimo
Onorario per il patrocinio nel processo di primo grado			
	Consulenza e studio ¹	€ 0,00	€ 250,00
	Fase introduttiva, con raccolta ed esame degli elementi probatori, fino alla incardinazione della causa o alla costituzione della parte convenuta (sono comprese in questa fase le attività per la riassunzione della causa)	€ 480,00	€ 650,00
	Fase istruttoria fino al decreto di conclusione in causa (in questa fase sono comprese le cause incidentali e le rogatorie)	€ 640,00	€ 1.200,00
	Fase dibattimentale fino al provvedimento con il quale termina il giudizio di primo grado	€ 480,00	€ 900,00
Onorario del procuratore (se distinto dall'avvocato) nel processo di primo grado		€ 350,00	

Onorario per il patrocinio nel processo di secondo grado con rito ordinario		€ 650,00	€ 1.300,00
Onorario del procuratore (se distinto dall'avvocato) nel processo di secondo grado con rito ordinario		€ 350,00	

¹ Tale onorario, nell'eventuale prosiegua della causa, è da considerarsi come acconto.

- c. Nel caso in cui il processo in appello venisse definito secondo quanto previsto dal can. 1680 § 2, la determinazione del compenso a consuntivo (cfr Norme, art. 7 § 5) è pari ad un terzo del compenso preventivato per l'intero giudizio di secondo grado.
- d. Per il processo più breve, l'agevole individuazione di argomenti particolarmente evidenti che rendono manifesta la nullità (cfr can. 1683) può costituire un criterio per l'ordinaria applicazione della metà degli importi delle tariffe.
- e. I compensi sono comprensivi delle spese generali; rimangono esclusi gli eventuali oneri previdenziali e fiscali, nonché le spese vive, se previamente concordate e documentate, e quelle ammesse ai sensi dell'art.7 § 4 delle Norme.
- f. Le presenti determinazioni si applicano alle cause introdotte dal 1 gennaio 2020.

DETERMINAZIONE CIRCA I PATRONI STABILI LAICI OPERANTI NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 8 § 2 delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.

- a. Il Moderatore, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un patrono stabile mediante decreto canonico per cinque anni rinnovabili. Il Moderatore sottoscrive con il fedele laico che esercita l'ufficio di patrono stabile un contratto d'opera professionale.
- b. Per la nomina del fedele laico all'ufficio di patrono stabile, oltre ai requisiti previsti dalla normativa universale, si richiede la presentazione del candidato con il nulla osta da parte dell'Ordinario proprio, che ne attesti l'inserimento nella comunità ecclesiale e la buona fama. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dal Regolamento del Tribunale.
- c. Il patrono stabile esercita l'incarico professionale in piena autonomia, secondo i tempi e le modalità organizzative previsti dal Regolamento del Tribunale, assicurando la presenza presso la sede principale o secondaria del Tribunale o in altre sedi concordate, nei giorni pattuiti, per rendere in maniera adeguata il servizio di consulenza canonica ai fedeli circa la loro situazione matrimoniale e per seguire con la massima cura e diligenza il patrocinio nelle cause introdotte. Previo accordo con il Moderatore, il patrono stabile può svolgere le proprie funzioni anche in favore di altri Tribunali ecclesiastici e presso le rispettive sedi.
- d. L'incarico di patrono stabile presso un Tribunale ecclesiastico in materia di nullità matrimoniale è incompatibile con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali ecclesiastici italiani (cfr art. 8 § 2 delle Norme) e con l'assunzione della difesa dei patrocinati in procedimenti davanti ai giudici dello Stato, fatto salvo l'eventuale procedimento di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale.
- e. Il patrono stabile riceve dal Tribunale un compenso, stabilito dal Moderatore, che orientativamente è costituito:
 1. da una parte fissa, non superiore a € 2.000,00, che potrà essere proporzionalmente ridotta in considerazione delle contenute esigenze lavorative, comprese le ipotesi in cui l'impegno per la consulenza canonica e per il patrocinio non sia richiesto per tutti i giorni di funzionamento del Tribunale o nel caso in cui il Tribunale stesso non sia aperto tutti i giorni feriali;
 2. da una parte variabile, pari a € 50,00 per la consulenza canonica (che comprende uno o più incontri) e € 90,00 per ogni patrocinio assunto nel processo di primo grado e € 60,00 per ogni appello;

3. gli importi su indicati sono comprensivi di spese generali e agli stessi vanno aggiunti, se dovuti, iva e contributi previdenziali.

f. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2020.

DETERMINAZIONE CIRCA I GIUDICI LAICI, I DIFENSORI DEL VINCOLO LAICI E/O PROMOTORI DI GIUSTIZIA LAICI, GLI UDITORI LAICI E ASSESSORI LAICI OPERANTI NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9 § 1 delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa la disciplina del rapporto di lavoro dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici e degli uditori laici operanti nei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale

Giudici laici

1. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato con decreto canonico del Moderatore giudice per un periodo non superiore a dodici mesi (prima nomina), è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della predetta durata, non rinnovabile con la qualifica di responsabile di ufficio di particolare importanza.

Terminato il periodo può essere confermato con decreto del Moderatore per un quinquennio (rinnovabile) ed è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la medesima qualifica.

2. Il contratto di lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali da svolgere presso la sede del Tribunale o secondo le modalità stabilite nel proprio Regolamento.

3. Ai fini dell'assunzione si richiede:

- a. la presentazione del candidato con il nulla osta da parte dell'Ordinario proprio;
- b. *curriculum vitae* del candidato;
- c. relazione dell'attività di qualificazione professionale svolta, comprensiva dell'eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
- d. parere del Vicario giudiziale.

4. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

5. Per il fedele laico, per il periodo in cui esercita l'ufficio di giudice in modo non stabile o in via non esclusiva, si sottoscrive un contratto d'opera professionale. Il compenso è determinato dal Moderatore in base alle prestazioni effettuate, nella misura minima così stabilita:

Giudice occasionale	Remunerazione a prestazione:	
	- sessione istruttoria:	€ 30,00
	- voto:	€ 90,00
	- voto con sentenza:	€ 160,00
	- voto con decreto:	€ 110,00

Difensori del vincolo laici e/o promotori di giustizia laici, uditori laici e assessori laici

6. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato con decreto canonico del Moderatore difensore del vincolo e/o promotore di giustizia per un periodo non superiore a dodici mesi (prima nomina), è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della predetta durata, non rinnovabile con la qualifica di responsabile di progetto.

Terminato il periodo può essere confermato con decreto del Moderatore per un quinquennio (rinnovabile) ed è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la medesima qualifica.

7. Il contratto di lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali, comprensive della partecipazione alle sessioni istruttorie e della redazione delle *animadversiones*, da svolgere presso la sede del Tribunale o secondo le modalità stabilite nel proprio Regolamento.

8. Ai fini dell'assunzione si richiede:

- a. la presentazione del candidato con il nulla osta da parte dell'Ordinario proprio;
- b. *curriculum vitae* del candidato;
- c. relazione dell'attività di qualificazione professionale svolta, comprensiva dell'eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
- d. parere del Vicario giudiziale.

9. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

10. Per il fedele laico, per il periodo in cui esercita l'ufficio di difensore del vincolo e/o promotore di giustizia in modo non stabile o in via non esclusiva e di assessore, si sottoscrive un contratto d'opera professionale. Il compenso è determinato dal Moderatore in base alle prestazioni effettuate, nella misura minima così stabilita.

Difensore del vincolo occasionale	Remunerazione a prestazione:	
	- sessione istruttoria:	€ 25,00
	- <i>animadversiones</i> :	€ 100,00
Assessore	Consulto	€ 90,00

11. Il fedele laico, che possiede i requisiti previsti dalla normativa canonica, può essere nominato uditore con la medesima disciplina di cui ai numeri 6-10, in quanto applicabile.
12. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2020.

DETERMINAZIONE CIRCA I CRITERI DI REMUNERAZIONE PER I SACERDOTI CHE OPERANO NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA DI NULLITA' MATRIMONIALE

Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI,

Viste

le *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, promulgate con decreto del Presidente della CEI in data 18 marzo 1997, aggiornate, a seguito della entrata in vigore della Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, con le *Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, promulgate con decreto del Presidente della CEI in data 7 giugno 2018, che demandano all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente l'aggiornamento periodico delle tabelle concernenti i costi e i servizi erogati dai Tribunali ecclesiastici italiani per le cause matrimoniali;

tenuto conto

che il *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* ha permesso, secondo i criteri di discernimento dei Vescovi, la nascita di nuovi Tribunali sia Diocesani che Interdiocesani, sia il mantenimento di Tribunali Interdiocesani,

determina

a. i criteri per la remunerazione in favore dei sacerdoti che prestano servizio in favore dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale nei termini che seguono:

restano, allo stato, invariate le entità delle remunerazioni in favore dei sacerdoti che prestano servizio presso i Tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale, che trattano le cause con il processo ordinario o con il processo ordinario e breve, ai quali afferiscono cinque o più Diocesi, e precisamente:

1) Vicario giudiziale	€	1.435,00
2) Vicario giudiziale aggiunto	€	1.346,00
3) Giudice a tempo pieno	€	1.346,00
4) Giudice a tempo parziale ¹	€	1.257,00
5) Uditore	€	1.117,00
6) Difensore del vincolo a tempo pieno e/o Promotore di giustizia	€	1.196,00
7) Difensore del vincolo a tempo parziale e/o Promotore di giustizia ²	€	1.117,00
8) Patrono stabile	€	1.196,00

¹ Sacerdoti inseriti nel sistema sostentamento del clero ai sensi della delibera 58 art.1, § 3.

² Sacerdoti inseriti nel sistema sostentamento del clero ai sensi della delibera 58 art.1, § 3.

- b. Per i Tribunali ecclesiastici ai quali afferiscono da due a quattro Diocesi, le remunerazioni sopra indicate, considerata la minore gravosità dell'impegno, sono ridotte di 1/20.
- c. Per i Tribunali ecclesiastici diocesani, le remunerazioni di cui alla tabella sono ridotte, per le ragioni suindicate, di 1/10.
- d. Se il Tribunale ecclesiastico diocesano è costituito per le cause di nullità matrimoniale trattate solamente con il processo più breve, le remunerazioni di cui alla tabella sono ridotte, per le ragioni suindicate, di 1/8.
- e. I giudici, gli uditori, i difensori del vincolo e/o promotori di giustizia e gli assessori inseriti nel sistema sostentamento del clero ai sensi della delibera 58 art. 1 § 3, che prestano servizio in Tribunale con modalità occasionale assicurando un costante e significativo contributo, possono, a giudizio del proprio Vescovo e del Moderatore, ricevere una remunerazione pari a quella prevista per il Difensore del vincolo a tempo parziale.
- f. La remunerazione per i giudici, gli uditori, i difensori del vincolo e/o promotori di giustizia e gli assessori che prestano servizio in Tribunale a tempo parziale o con modalità occasionale, e che non sono inseriti nel sistema sostentamento del clero ai sensi della delibera 58 art. 1 § 3, è corrisposta, con idonea forma contrattuale, dal Tribunale nella misura determinata dal Moderatore secondo un criterio equitativo che tenga conto della presente determinazione.
- g. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2020.